



**COMUNE DI OPERA**  
Provincia di Milano  
Codice n.11047

**NUMERO GENERALE DI  
ORDINANZA  
111**

**DATA  
07-09-2017**

**OGGETTO: MISURE RELATIVE AI CONTRATTI TRA “PRIVATI” E “PREFETTURA  
OVVERO ALTRO ORGANO DELLO STATO ITALIANO” A CIÒ DEPUTATO IN  
RELAZIONE ALL’EMERGENZA RICHIEDENTI STATUS DI PROFUGO SECONDO  
LE NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE.**

## **ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE**

### **IL SINDACO**

**Richiamato** l’art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

#### **Premesso che:**

- il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale assumendo anche poteri, ex art. 32, comma 3 della legge 23/12/1978, n. 833 ed ex art. 117, comma 1 del d.lgs. 31/03/1998, n. 112, di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze di igiene pubblica;
- secondo l’art. 3, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne propone lo sviluppo”*;
- al Comune spettano ex art. 13, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, *“...tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;
- l’art. 8, comma 1, lett. a-bis) del d.l. 17/02/2017, n. 17, convertito nella legge 13/04/2017, n. 46, ha introdotto l’art. 5-bis nel d.lgs. 18/08/2015, n. 142, prevedendosi che *“1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.”*

- il Sindaco è chiamato ad essere organo responsabile dell'amministrazione comunale, e, come tale, ha il potere di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, provvedimenti urgenti per far fronte a situazioni impellenti e non prevedibili nelle ipotesi di emergenza di igiene pubblica a carattere locale;
- secondo l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 2676, il sindaco, nella sua qualità di rappresentante della comunità locale, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti, e dunque misure “*extra ordinem*” non previste dalla legge e quindi a contenuto non predeterminato, preordinate al perseguimento delle finalità di volta in volta esplicitate dalla normativa di riferimento e che lo legittima ad agire in tal senso;
- l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede, più in particolare, nella sua formulazione attuale, che il sindaco adotta “*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti [...], quale rappresentante della comunità locale. [...]*”;
- secondo l'art. 1 del R.D. n° 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) il Sindaco è Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, nei Comuni dove manca il Capo dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo.

**Considerato che:**

- i comuni italiani, e in particolare quelli lombardi, in questo momento storico stanno ospitando diverse persone richiedenti il riconoscimento dello status di profugo o altra protezione umanitaria riconosciuta dalle normative internazionali ed europee;
- tali soggetti molto spesso versano in situazioni di necessità e abbisognano di assistenza sociale e sanitaria;
- tali problematiche si riversano quindi sui soggetti pubblici aventi competenza, tra cui anche i comuni ospitanti i richiedenti lo status di profugo, sia relativamente a questioni igienico sanitario sia a problemi di tutela della sicurezza pubblica;
- i richiedenti asilo, al fine dell'espletamento delle pratiche, hanno la necessità di alloggiare in strutture che siano pienamente rispettose delle normative igienicosanitarie e conformi alla normativa urbanistica nonché regolamentare vigente in ogni comune, secondo la specifica destinazione a esse impressa dagli atti di pianificazione del territorio;
- a tal fine lo stato italiano ha delegato le prefetture alla ricerca di alloggi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i proprietari degli immobili;

- al fine della gestione dell'emergenza e della crisi internazionale - costituita dalla sopraddetta imponente ondata migratoria, che proviene soprattutto dal continente africano, dovuta a diversi fattori contingenti tra cui anche lo stato di guerra e violenza dei paesi di origine - è necessario effettuare tutte le necessarie verifiche al fine del riconoscimento dello *status* di profugo;
- il governo, tramite le prefetture, ovvero altro organo dello stato, attiva direttamente accordi e convenzioni con i privati per la gestione e ospitalità dei predetti migranti, nei tempi di attesa dell'espletamento delle necessarie procedure e verifiche;
- per la conclusione di tali accordi non è previsto il parere o l'acquiescenza dell'amministrazione comunale risultando spesso queste all'insaputa di tali accordi;
- tali situazioni riverberano immediate ricadute sulle amministrazioni comunali, sussistendo infatti specifiche competenze e obblighi con relativi oneri in capo agli organi comunali in ambito di igiene, sanità, assistenza sanitaria e sociale oltre che procedure di tipo anagrafico, la possibile necessità di adottare specifiche iniziative nonché da ultimo l'iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale nel comune;
- tutte queste situazioni comportano quindi ricadute dirette sull'attività amministrativa comunale e possono anche determinare la necessità di iniziative e atti amministrativi da parte dell'autorità comunale;
- la situazione sopra esplicitata, non consente al sindaco di impedire la sottoscrizione di contratti tra Prefettura e Società che gestiscono la dimora dei richiedenti asilo, e pur tuttavia legittima quest'ultimo ad assumere i propri poteri di ordinanza al fine di prevenire situazioni emergenziali e garantire l'adeguata conoscenza della situazione relativamente al proprio territorio comunale;
- la sistemazione logistica degli immigrati, comunque effettuata, viene ad incidere sul numero dei soggetti residenti nel territorio comunale, comportando la necessità di specifiche iniziative amministrative comunali a carattere sia generale, sia particolare, nonché possibili situazioni di disagio socio sanitario e igienico che interessano direttamente i soggetti ospitati;
- l'allocazione di immigrati deve garantire comunque il rispetto delle norme igienicosanitarie, le quali sono fortemente compromesse dalla presenza di soggetti in evidente condizione di fragilità sociale i quali, se ospitati in strutture e/o immobili non pienamente confacenti o comunque inadatti, possono determinare l'insorgenza di emergenze igieniche;

- il presente provvedimento contingibile e urgente viene adottato a specifica tutela della salute dei soggetti immigrati e delle relative condizioni igieniche, che sono compromesse in caso di allocazione presso strutture, comunque denominate, inadeguate a tale scopo;

## ORDINA

### NELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE

1. **i Proprietari** (persone fisiche o giuridiche) di beni immobili o comunque soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano il possesso di beni immobili e possano validamente disporre, **devono comunicare preventivamente** all'amministrazione locale la sottoscrizione di contratti di locazione ovvero di comodato ovvero di concessione di qualsivoglia diritto reale o personale di utilizzo, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano tra le possibili finalità (anche derivanti ed evincibili dallo statuto nel caso di persone giuridiche) l'ospitalità di richiedenti asilo; copia informatica per consultazione
2. **i Proprietari o Conduttori o Gestori** (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune **devono comunicare preventivamente** la partecipazione a bandi indetti da parte di qualsiasi Organo Pubblico al fine dell'ospitalità e gestione dell'emergenza richiedenti asilo nonché l'esito della stessa entro 5 giorni dall'uscita delle graduatorie;
3. **i Proprietari o Conduttori o Gestori** (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune **devono comunicare nei 15 giorni precedenti**, la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni con gli Organi ed Amministrazioni Pubbliche deputate alla gestione dell'emergenza profughi;
4. **i Proprietari o Conduttori o Gestori** (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune, **devono produrre all'Autorità Comunale entro 5 giorni dalla sottoscrizione**, il contratto stipulato con la Prefettura o con altro Organo dello Stato a ciò deputato (ovvero autocertificazione dell'avvenuta sottoscrizione del predetto contratto con indicazione degli estremi precisi dell'atto di agibilità dei locali, con indicazione della durata del rapporto, dell'immobile cui inerisce, del numero di richiedenti asilo da ospitare nella struttura così come indicato in contratto) con allegazione di copia della conformità degli impianti di cui all'immobile, come rilasciati dal professionista incaricato;
5. **di comunicare**, attraverso una relazione quindicinale da parte del soggetto privato contraente, l'organizzazione interna della struttura, consistente nella dichiarazione di

quanti siano i soggetti che ivi vi alloggiavano, della provenienza degli stessi nonché di ogni altra informazione riguardante la salute dei medesimi.

In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti, il destinatario della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge 24/11/1981, n. 689 e relativo regolamento di esecuzione, fermo quanto previsto dall'art. 650 c.p., con l'avvertenza che la violazione della presente ordinanza ne integra i presupposti.

La presente Ordinanza ha validità a far data dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale fino a tutto il 31/12/2017.

La Polizia Locale di Opera e più in generale tutte le Forze dell'Ordine sono demandate a far osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, alla Questura di Milano, alla Stazione dei Carabinieri di Opera e al Comando Territoriale della Guardia di Finanza di Melegnano.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Opera, 07-09-2017

**IL SINDACO  
ETTORE FUSCO**

Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000  
e del D.Lgs.n.82 del 07-03-2005 e norme collegate

---

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune in forma digitale con decorrenza immediata.